



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 11 dicembre 2017 n.139

(Ratifica Decreto – Legge 29 settembre 2017 n.116)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 29 settembre 2017 n.116 – Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di rafforzare ulteriormente l'integrità e la solidità del sistema economico finanziario sammarinese mediante il costante recepimento dei più evoluti standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;*
- *l'urgenza di dare immediata esecutività alle norme utili a tale scopo, anche in ossequio a quanto stabilito dal vigente Accordo Monetario tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 25 settembre 2017;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 novembre 2017;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.10 del 27 novembre 2017;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 29 settembre 2017 n.116 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Art. 1

1. L'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 1
(Definizioni e ambito di applicazione)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:
 - a) “Agenzia”: l'unità di informazione finanziaria di cui all'articolo 2;

- a bis) “Alto dirigente o Alta dirigenza”: un dirigente, un funzionario o un dipendente, non necessariamente membro del consiglio di amministrazione, sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del soggetto designato che occupi una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio;
- b) “Amministrazioni pubbliche”: le Segreterie di Stato, l'Eccellentissima Camera, i Dipartimenti, gli enti pubblici, le aziende autonome, gli uffici della pubblica amministrazione;
- c) “Banca Centrale”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
- d) “banca di comodo”: un soggetto che svolge attività riconducibile alla lettera A) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, che sia stato autorizzato o costituito in una giurisdizione, in cui non ha alcuna presenza fisica, e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato, sottoposto a una effettiva vigilanza consolidata. Si ha presenza fisica solo quando la direzione e gestione sono effettivamente esercitate nel Paese. Non equivale a presenza fisica la semplice esistenza nel Paese di un agente locale o di personale non dirigenziale;
- e) “beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisiti, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse economiche, anche naturali, di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'allegato tecnico alla presente legge;
- f) “cliente” o “clientela”: la persona fisica, la persona giuridica, lo strumento giuridico o l'ente con o senza personalità giuridica con cui i soggetti designati, nell'ambito della propria attività, eseguono un'operazione occasionale o instaurano un rapporto d'affari, o a cui rendono una prestazione professionale, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso;
- g) “congelamento di fondi”: il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire fondi o risorse economiche, di accedere ad essi, così da modificarne l'entità, l'importo, l'ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi o delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di portafoglio, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
- h) “conti anonimi o con intestazioni fittizie”: i rapporti per i quali non siano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo da garantire che il soggetto finanziario conosca l'identità del cliente in ogni fase della relazione con il cliente stesso;
- i) “conti di passaggio”: conti di corrispondenza bancari transfrontalieri utilizzati direttamente dalla clientela per effettuare operazioni per proprio conto;
- i bis) Direttiva (UE) 2015/849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- j) “finalità di terrorismo”: il proposito di influire sulle istituzioni o di intimidire la popolazione o una parte di essa, di destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali;
- k) “finanziamento del terrorismo”: salvo quanto previsto dall'articolo 337 ter del codice penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, direttamente o indirettamente, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o

più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati.

- l) “istruzioni e circolari”: i provvedimenti emanati dall'Agenzia nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- m) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un rapporto d'affari, compresa una prestazione intellettuale o commerciale anche se ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
- n) “persona politicamente esposta”: la persona fisica individuata nell'art. 1, comma 1 dell'allegato tecnico alla presente legge;
- n bis) “prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco”: chiunque offra un servizio che implica una posta pecuniaria in giochi della sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;
- n ter) «prestatori di servizi relativi a società o trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale ovvero sia quando percepisce una retribuzione in qualunque forma e modalità, uno dei seguenti servizi:
 - 1. costituzione di società, trust, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica;
 - 2. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di dirigente, di amministratore o di socio di una società o una posizione analoga nei confronti di un istituto o ente indicato al punto 1;
 - 3. messa a disposizione di una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale per un soggetto indicato al punto 1;
 - 4. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di trustee professionale in un trust o di figura equivalente per altri istituti giuridici analoghi;
- n quater) “rapporti di corrispondenza transfrontalieri”:
 - I) i servizi bancari forniti da parte di una banca quale corrispondente ad un'altra banca quale rispondente, inclusa la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio valute;
 - II) i rapporti tra banche e tra banche ed altri soggetti finanziari compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi;
- o) “rapporto d'affari”: un rapporto d'affari, professionale, commerciale o comunque rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto che sia correlato alle attività svolte da un soggetto designato, che non sia destinato ad esaurirsi con il compimento di una singola operazione;
- o.1) “segnalazione di operazione sospetta”: la segnalazione di cui all'art.36, comma 1 della presente legge;
- o bis) SEPA: Area Unica dei Pagamenti in Euro, così come disciplinata dai Regolamenti dell'Unione Europea;
- p) “terrorismo” o “atto terroristico”: qualsiasi condotta, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, diretta ad arrecare una grave offesa a persone o cose, compiuta per costringere le istituzioni della Repubblica, di uno Stato estero o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o per intimidire la popolazione o una parte di essa, o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale. Costituisce, altresì, ‘terrorismo’ o ‘atto terroristico’ qualunque condotta prevista e definita nella Convenzioni internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e nei trattati indicati nel relativo allegato;
- q) “terrorista”:

- (I) la persona che compie o tenta di compiere un atto come definito alla lettera p) del presente comma;
 - (II) il gruppo costituito in forma di associazione secondo l'articolo 337 bis del codice penale;
 - (III) qualsiasi entità che agisce in nome o sotto la guida di tali persone o gruppi nella quale sono confluiti, anche in parte, i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o gruppi;
- r) “titolare effettivo”: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. I criteri per la determinazione del titolare effettivo sono specificati nell'articolo 1-bis dell'allegato tecnico;
- r bis) “trasferimento di fondi”: un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano;
- s) “unità di informazione finanziaria”: l'autorità nazionale centrale incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
2. Ai soli fini della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199 bis del codice penale, possono costituire riciclaggio, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte:
- a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità di cui al comma 2 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.”.

Art. 2

1. L'articolo 2, comma 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“1. Presso la Banca Centrale, è istituita l'Agenzia di Informazione Finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”.

Art. 3

1. L'articolo 4 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 4

(Funzioni dell'Agenzia di informazione finanziaria)

1. All'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni previste per legge;

- b) svolgere l'analisi finanziaria sulle segnalazioni ricevute o d'iniziativa;
- c) segnalare all'Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;
- d) emanare Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative Istruzioni e Circolari emanate dall'Agenzia, seguendo un approccio in funzione del rischio;
- f) partecipare ai lavori degli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relazionando periodicamente alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale;
- g) collaborare, anche scambiando informazioni, con autorità nazionali e con le autorità estere di cui all'art. 16.
- h) individuare e valutare tendenze, schemi e rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”.

Art. 4

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche sono modificati come segue:

“1. Per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, l'Agenzia, con atto scritto e motivato in relazione alle finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha il potere di:

- a) ordinare ai soggetti designati l'esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti, anche a seguito di accesso ispettivo;
- b) chiedere alla Banca Centrale, alle Amministrazioni pubbliche e alle autorità di polizia la comunicazione di dati o informazioni o l'esibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Agenzia;
- c) eseguire ispezioni presso i soggetti designati. Se il soggetto designato si avvale di soggetti esterni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;
- c bis) acquisire presso i soggetti designati documenti, informazioni, dati e statistiche, per verificare il rispetto degli obblighi di cui alla presente legge e per valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei singoli soggetti designati, delle categorie di appartenenza e dei settori ove gli stessi operano;
- c ter) acquisire documenti, informazioni e dati presso i soggetti nei confronti dei quali è in corso un accertamento per violazione delle norme in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi o per violazione dell'art. 31 comma 1 della presente legge;
- d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano da riciclaggio, reati presupposto o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali condotte;
- e) sospendere, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria penale o di una unità di informazione finanziaria estera, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo od operazioni che hanno ad oggetto beni o fondi che si sospetta provenire da reati presupposto;
- f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio, ai reati presupposto ed al finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge;
- g) ordinare ai soggetti finanziari, anche su richiesta di una unità di informazione finanziaria estera e per un periodo determinato, il monitoraggio di uno o più rapporti d'affari intrattenuti, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Agenzia;

- h) informare, a fini preventivi, i soggetti designati in merito ad operazioni, anche solo tentate, o in relazione a soggetti e circostanze che possono comportare un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- 2. Nell'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione delle forze di polizia ovvero delegare alle stesse acquisizioni di dati, informazioni e documenti.”.

Art. 5

- 1. Dopo l'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 5 bis:

*“Art. 5 bis
(Caratteristiche dell'analisi finanziaria)*

- 1. L'analisi finanziaria dell'Agenzia consiste in:
 - a) analisi operativa, incentrata su singoli casi e ambiti specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, finalizzata alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge e,
 - b) analisi strategica, basata sulle informazioni e sui dati in possesso dell'Agenzia o dalla stessa acquisibili volta a individuare tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, utile anche alla valutazione nazionale dei rischi di cui al TITOLO II BIS della presente legge.”.

Art. 6

- 1. Dopo l'articolo 5 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 5 ter:

*“Art 5 ter
(Caratteristiche dell'attività di vigilanza)*

- 1. L'Agenzia valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti designati. In funzione dei rischi, l'Agenzia fonda la frequenza e l'intensità dell'attività di vigilanza nei confronti dei medesimi soggetti.
- 2. La valutazione dell'esposizione dei soggetti designati ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresa la conformità rispetto agli obblighi imposti dalla presente legge nonché dalle Istruzioni e Circolari emanate dall'Agenzia, è esaminata periodicamente e in caso si verificano fatti di rilievo o cambiamenti importanti nell'assetto gestionale e nell'operatività dei soggetti designati.
- 3. L'attività di vigilanza si basa su accessi ispettivi e su acquisizioni e valutazioni di informazioni, dati e documenti.
- 4. Al fine di salvaguardare l'integrità del settore economico e finanziario della Repubblica di San Marino, l'Agenzia promuove iniziative volte a dare ampia conoscenza alla normativa, alle Istruzioni e alle Circolari in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a migliorare la formazione degli operatori e ad aggiornare il sistema dei controlli adottati dai soggetti designati.”.

Art. 7

- 1. I commi 7 e 8 dell'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche sono sostituiti dai seguenti:

“7. La durata del blocco non può superare i quindici giorni che decorrono dalla data di emissione del provvedimento dell’Agenzia. Tale termine è stabilito dall’Autorità giudiziaria nel provvedimento di convalida ed è prorogabile, su motivata istanza dell’Agenzia, sino a quarantacinque giorni nel caso in cui l’analisi finanziaria sia particolarmente complessa o richieda la collaborazione di unità estere di informazione finanziaria. La richiesta di proroga deve essere depositata presso l’Autorità giudiziaria prima della scadenza del termine. L’Autorità giudiziaria accorda o rifiuta la proroga entro 96 ore dal ricevimento della richiesta e ne dà comunicazione all’Agenzia e al soggetto che ha la disponibilità dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.

8. Prima della scadenza dei termini stabiliti dal comma precedente, l’Agenzia, con specifica relazione basata sull’analisi finanziaria svolta, indica all’Autorità giudiziaria ogni dato utile per procedere al sequestro ovvero alla revoca del blocco. L’Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato entro le successive 96 ore.”.

Art. 8

1. L’articolo 7 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art.7

(Segnalazioni all’Autorità giudiziaria)

1. Qualora l’Agenzia, all’esito dell’analisi finanziaria svolta, rilevi fatti che potrebbero costituire misfatto di riciclaggio, reati presupposto oppure di finanziamento del terrorismo, trasmette all’Autorità giudiziaria, la relazione di analisi e la documentazione correlata.

2. L’Autorità giudiziaria informa l’Agenzia, anche a richiesta di quest’ultima, sull’esito delle segnalazioni ricevute.”.

Art. 9

1. Dopo l’articolo 10 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 10 bis:

“Art. 10 bis

(Informative di ritorno ai soggetti designati)

1. L’Agenzia informa periodicamente i soggetti designati illustrando nei dettagli l’utilità e il seguito dato alle segnalazioni ricevute, gli indicatori che consentono di rilevarle, le tendenze e gli schemi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”.

Art. 10

1. L’articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 12

(Collaborazione con l’Autorità di polizia)

1. L’Agenzia collabora anche scambiando informazioni con l’Autorità di polizia e con l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol, stipulando appositi protocolli d’intesa.

2. L’Autorità di polizia, nell’esercizio delle proprie competenze, svolge, anche d’iniziativa, l’attività di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del reato presupposto e del finanziamento del terrorismo. Le informazioni non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio anche per chi le ha ricevute.

4. Qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità di Polizia abbia motivo di ritenere che i fondi derivino da misfatto o possano essere usati a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, può richiedere all'Agenzia:

- a) di trasmettere informazioni già in possesso della stessa Agenzia;
- b) di acquisire presso i soggetti designati informazioni necessarie a effettuare l'indagine di polizia.

La richiesta di informazioni dell'Autorità di polizia deve indicare tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni.

4 *bis*. L'Agenzia soddisfa le richieste di cui al comma 4, salvo che vi siano ragioni oggettive per ritenere che tali richieste possano pregiudicare o ritardare indagini o analisi in corso, qualora le richieste siano palesemente sproporzionate o irrilevanti rispetto all'oggetto dell'indagine o qualora si tratti di richieste meramente esplorative.

4 *ter*. L'Autorità di polizia informa l'Agenzia sull'uso delle informazioni fornite e sull'esito delle indagini svolte. L'Agenzia può utilizzare le informazioni ricevute dall'Autorità di polizia per le proprie funzioni istituzionali.

5. L'Autorità di Polizia indirizza le proprie indagini alla identificazione dell'autore, all'accertamento del reato e alla ricerca della destinazione della provvista per stabilire se quest'ultima sia stata impiegata per commettere altri reati.

6. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di Polizia accede senza alcuna limitazione, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni contenuti in registri, archivi, albi, atti e documenti conservati presso le Amministrazioni pubbliche.

7. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di Polizia collabora, anche scambiando informazioni con le omologhe autorità estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione. L'Autorità di Polizia può altresì scambiare informazioni anche tramite l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.”.

Art. 11

1. L'articolo 13 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 13

(Competenze degli Ordini professionali)

1. I professionisti sono tenuti a conseguire ed aggiornare la propria formazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono inoltre assicurarsi che il personale dipendente e i collaboratori siano correttamente informati sull'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge.

2. Gli Ordini professionali, di concerto con l'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti; curano e verificano che gli iscritti abbiano una formazione adeguata ed aggiornata sugli obblighi previsti dalla presente legge, contribuiscono ad organizzare la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti.

3. Gli Ordini sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di procedure e metodologie, adottate, di concerto con l'Agenzia, per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività.”.

Art. 12

1. L'articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 14
(Competenze della Banca Centrale)*

1. La Banca Centrale, qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), c), d), e) e f), o nell'esercizio delle altre sue funzioni statutarie, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l'Agenzia.
2. La Banca Centrale fornisce all'Agenzia i dati relativi ai soggetti finanziari nonché le informazioni utili a svolgere l'analisi finanziaria e le altre funzioni previste per legge.
3. L'Agenzia collabora con Banca Centrale, anche scambiando informazioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa.”.

Art. 13

1. Il comma 4 dell'articolo 15-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“4. La Commissione, secondo le materia all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni Pubbliche e rappresentanti dei soggetti designati.”.

Art. 14

1. L'articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art 16
(Collaborazione con autorità estere)*

1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con una o più autorità estere che svolgono, in tutto o in parte, funzioni equivalenti o analoghe alle proprie a prescindere dal loro status organizzativo. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa e riguarda informazioni collegate al riciclaggio, al reato presupposto o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, anche quando i reati presupposto non sono stati ancora individuati o sono diversamente definiti nelle diverse legislazioni nazionali.
2. La richiesta di informazioni deve indicare tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni, salvo che tra autorità si stabiliscano meccanismi di scambio di informazioni diversi.
3. Lo scambio di informazioni avviene tramite canale sicuro e protetto.
4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle autorità estere a solo fine di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi ovvero impiegate al di là dei fini originariamente approvati, senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio.
5. Le autorità estere devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall'Agenzia al fine di non pregiudicare l'esito delle analisi finanziarie o della richiesta di informazioni.

6. L'Agenzia, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d'intesa.
7. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia.
8. L'Agenzia scambia con le autorità estere tutte le informazioni che essa è in grado di ottenere a livello nazionale.”.

Art. 15

1. Dopo l'articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente Titolo II bis:

“TITOLO II BIS

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DEL RISCHIO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”

Art. 16

1. A seguito dell'introduzione del Titolo II bis di cui all'articolo 15, è introdotto il seguente articolo 16-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche:

“Art. 16-bis

(Valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:
 - a) si attua attraverso l'adozione di misure volte alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi e alla loro mitigazione;
 - b) deve essere aggiornata periodicamente oppure qualora emergano nuovi rischi, si verifichino fatti di rilievo, cambiamenti importanti degli scenari di riferimento o lo si ritenga comunque opportuno.
2. Il Dipartimento Finanze e Bilancio coordina l'attività di valutazione dei rischi di cui al comma precedente, supportato dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale.
3. La valutazione dei rischi di cui al comma 1 ed ogni ulteriore aggiornamento della stessa, tiene conto delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849, quando queste sono trasmesse al Dipartimento Finanze e Bilancio dalla Commissione Europea. La valutazione dei rischi tiene conto anche dei fattori di basso ed alto rischio previsti dall'Agenzia.
4. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è finalizzata a svolgere le seguenti attività:
 - a) individuare i settori o le aree di basso o alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - b) definire le priorità, la distribuzione delle risorse necessarie alla prevenzione ed al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le attività che devono essere svolte dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle Autorità in funzione del livello di rischio riscontrato;
 - c) informare i soggetti designati sui risultati della valutazione nazionale per facilitare l'esecuzione delle autovalutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui gli stessi sono esposti.
5. Al fine di assicurare la collaborazione internazionale nella strategia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo alla quale la Repubblica di San Marino partecipa, i risultati della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono

comunicati alla Commissione Europea, su richiesta della stessa, da parte del Dipartimento Finanze e Bilancio, ed a terzi previa autorizzazione del Congresso di Stato.”.

Art. 17

1. Dopo l’articolo 16 bis della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-ter:

“Art. 16 ter

(Raccolta dati ed informazioni per la valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. Ai fini della valutazione nazionale di cui all’articolo 16-bis, e della valutazione dell’efficacia della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Dipartimento Finanze e Bilancio individua le Amministrazioni Pubbliche, le Autorità e le categorie dei soggetti designati che devono produrre dati, informazioni, documenti e statistiche sulle questioni oggetto di valutazione, definendo le opportune tempistiche e modalità.
2. I dati, le informazioni, le statistiche ed i documenti trasmessi dalle Amministrazioni Pubbliche, Autorità e categorie dei soggetti designati sono sottoposti al segreto d’ufficio.
3. Le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte ai sensi del comma 1, raccolgono, conservano, tengono aggiornati e trasmettono al Dipartimento Finanze e Bilancio, anche in deroga al segreto d’ufficio, i dati, i documenti, le informazioni e le statistiche richieste dallo stesso Dipartimento, la cui elencazione, non esaustiva, è contenuta nell’articolo 3 dell’allegato tecnico.
4. Il Dipartimento Finanze e Bilancio provvede alla pubblicazione, nelle modalità che si ritengono più idonee, di una revisione consolidata delle statistiche di cui all’articolo 3 dell’allegato tecnico.”.

Art. 18

1. Dopo l’articolo 16 ter della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-quater:

“Art. 16 quater

(Coordinamento nazionale)

1. Il Dipartimento Finanze e Bilancio informa dei risultati emersi dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte e coordina e supervisiona le iniziative adottate in merito ai rischi individuati.
2. Il Dipartimento Finanze e Bilancio, supportato dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle Autorità coinvolte, individua le politiche e le attività di prevenzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo coerenti con i risultati della valutazione nazionale e finalizzate a mitigare i rischi individuati.
3. Le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte danno seguito alle politiche e alle attività individuate di cui al comma precedente, riferendo periodicamente al Dipartimento Finanze e Bilancio circa le attività ed i presidi adottati.
4. Il Dipartimento Finanze e Bilancio informa periodicamente la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale sulla prosecuzione delle attività che costituiscono la risposta nazionale ai rischi individuati.”.

Art. 19

1. Dopo l'articolo 16 quater della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-*quinquies*:

“Art. 16-quinquies

(Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati)

1. I soggetti designati devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.
2. Le procedure di autovalutazione di cui al comma precedente devono essere proporzionate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti designati.
3. Per i soggetti designati non compresi nell'articolo 18 comma 1 lettere a), b), c) e f) della presente legge, l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è svolta dagli Ordini Professionali o Associazioni di categoria secondo schemi indicati dall'Agenzia.
4. Ai fini dell'autovalutazione dei rischi di cui al comma 1, i soggetti designati tengono in dovuta considerazione le risultanze della valutazione nazionale dei rischi e, qualora disponibili, le risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.
5. L'autovalutazione dei rischi deve essere scritta, documentata, aggiornata e comunicata all'Agenzia secondo la periodicità indicata dalla stessa.”.

Art. 20

1. Dopo l'articolo 16-*quinquies* della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-*sexies*:

“Art. 16-sexies

(Misure di mitigazione dei rischi)

1. I soggetti designati devono predisporre misure proporzionali ed adeguate ai rischi rilevati ponendo in essere politiche, procedure e controlli per gestire e mitigare in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati dagli stessi e quelli individuati a livello nazionale. Tali politiche, procedure e controlli sono commisurate alla natura e alle dimensioni dei soggetti designati.
2. I soggetti designati, su autorizzazione dell'alta dirigenza, adottano politiche, procedure e controlli di cui al presente articolo, ne verificano l'adeguatezza ed adottano altresì misure rafforzate per gestire e mitigare quei rischi che sono stati identificati come più alti.”

Art. 21

1. Dopo l'articolo 16-*sexies* della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-*septies* :

“Art. 16-septies

(Esenzioni per prestatori di servizi di giochi della sorte)

1. Ad eccezione delle case da gioco, e a seguito dei risultati della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazione di tali rischi, i prestatori di servizi di giochi della sorte possono essere esonerati, in tutto o in parte, dalle

disposizioni relative agli obblighi di cui alla presente legge sulla base del basso rischio comprovato dalla natura e dalle dimensioni operative di detti servizi.

2. Tra i fattori considerati nella valutazione dei rischi, si valutano il grado di vulnerabilità delle operazioni effettuate dai prestatori di tali servizi, avuto riguardo ai metodi di pagamento utilizzati.

3. Nella valutazione dei rischi, si tiene conto delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.

4. Il Congresso di Stato, con apposito decreto delegato, su proposta del Comitato per il Credito e Risparmio, stabilisce le esenzioni di cui al comma 1.”.

Art. 22

1. Dopo l'articolo 16-septies della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-octies:

“Art. 16-octies

(Esenzioni per soggetti che svolgono attività finanziaria che presenta bassi rischi)

1. Il Congresso di Stato con apposito Decreto Delegato, su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio, può stabilire l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato per il Credito e il Risparmio, anche sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazioni di tali rischi;
- b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato per il Credito e il Risparmio, anche sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazioni di tali rischi;
- c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
- d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
- e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);
- f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.

2. La valutazione dei rischi di cui al comma 1 deve prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Quanto indicato al primo comma non si applica ai soggetti che esercitano attività di rimessa di denaro quali definiti dalla normativa sammarinese e all'articolo 4, punto 13), della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 e successive modifiche.

4. Ai fini del comma 1, lettera b), la soglia massima per cliente e per singola operazione è definita indipendentemente dal fatto che l'operazione sia effettuata con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate. Tale soglia massima è stabilita in 1.000 euro.

5. Ai fini del comma 1, lettera c), il fatturato dell'attività finanziaria non deve superare il 5 per cento del fatturato complessivo del soggetto in questione.”.

Art. 23

1. Dopo l'articolo 16-octies della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-novies:

*“Art. 16 novies
(Moneta elettronica)”*

1. In deroga all'articolo 22 comma 1, lettere a), b) e c) e agli articoli 23 e 24 e sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazione di tali rischi da cui emerga un rischio basso, non si applicano determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, se sono rispettate tutte le condizioni seguenti di mitigazione del rischio:
 - a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile, oppure è soggetto a un limite mensile massimo di operazioni di 250 euro utilizzabile solo nella Repubblica di San Marino;
 - b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 euro;
 - c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;
 - d) lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima;
 - e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.
2. Ai fini della lettera b) del primo comma, qualora la moneta elettronica in questione sia utilizzabile unicamente nella Repubblica di San Marino, il limite ivi indicato è innalzato sino al limite massimo di 500 euro.
3. La deroga prevista al comma 1 o comma 2 non si applica al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo supera i 100 euro.
4. Con riferimento al comma 1 del presente articolo, le determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica che non devono essere applicate riguardano l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, mentre il controllo delle operazioni o dei rapporti d'affari di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d) deve essere ugualmente eseguito.”.

Art. 24

1. Dopo l'articolo 16-*novies* della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-*decies*:

*“Art. 16-decies
(Attività di controllo sulle esenzioni)”*

1. L'Agenzia coordina l'attività di controllo basate sul rischio atte a evitare abusi delle esenzioni concesse ai sensi degli artt. 16-*septies*, 16-*octies* e 16-*novies* con il supporto dell'Ente Giochi, della Banca Centrale e delle Forze di Polizia.
2. Qualora, in base alle valutazioni svolte, emerga il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo le esenzioni previste dagli artt. 16-*septies*, 16-*octies* e 16-*novies* sono immediatamente sospese mediante Decreto Delegato. In caso di sospensione il soggetto interessato deve adempiere pienamente agli obblighi previsti dalla presente legge.”.

Art. 25

1. Dopo l'articolo 16-*decies* della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche introdotto con il precedente articolo è introdotto il seguente Titolo II ter:

*“TITOLO II TER
PAESI CON CARENZE STRATEGICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL
RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CHE PONGONO MINACCE
SIGNIFICATIVE ALLA PACE E ALLA SICUREZZA INTERNAZIONALE”*

Art. 26

1. Dopo l'articolo 16-*decies* della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-*undecies*:

*“Art. 16 undecies
(Paesi ad alto rischio)”*

1. Allo scopo di proteggere l'economia ed il sistema finanziario sammarinese, il Comitato per il Credito e Risparmio, su proposta della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, individua le giurisdizioni estere con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. La Commissione propone al Comitato per il Credito e Risparmio le giurisdizioni che:
 - a) pongono un elevato rischio per la Repubblica di San Marino sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
 - b) sono state individuate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva (UE) 2015/849;
 - c) sono state individuate dal GAFI/FATF, MONEYVAL ed altri *FATF Associate Members* per carenze strategiche in materia di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo ovvero non collaborano in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. Il Comitato per il Credito e Risparmio comunica al Congresso di Stato le giurisdizioni individuate. Il Congresso di Stato delibera la lista dei Paesi ad alto rischio.”

Art. 27

1. L'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 17
(Soggetti designati)”*

1. Ai fini della presente legge, per soggetti designati si intendono:
 - a) i soggetti finanziari;
 - b) i soggetti non finanziari;
 - c) i professionisti.
2. Gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1 sono specificati nei successivi articoli del presente capo.
3. Qualora a seguito della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, riscontri che attività diverse da quelle svolte dai soggetti designati, possono essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, propone al Comitato per il Credito e Risparmio l'estensione, in tutto o in parte, degli obblighi previsti dalla presente legge a tali attività.
4. L'estensione dei soggetti designati di cui al comma precedente è adottata con apposito Decreto Delegato.
5. L'Agenzia tiene un registro nel quale iscrive i soggetti designati di cui all'art. 19. Tali soggetti devono fornire all'Agenzia informazioni e documenti aggiornati secondo le modalità fissate dalla medesima Agenzia.”

Art. 28

1. L'articolo 18 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 18
(Soggetti finanziari)”*

1. Per soggetti finanziari si intendono:

- a) i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- b) la Banca Centrale, quando nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, instaura rapporti d’affari o esegue operazioni occasionali che comportano l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge;
- c) Poste San Marino S.p.a., quando offre i servizi finanziari postali descritti nell’Allegato A) di cui alla Legge 21 maggio 2012 n.54;
- d) i promotori finanziari ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- e) gli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- f) le succursali di soggetti esteri che svolgono un’attività riconducibile alle attività riservate di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, operanti a San Marino le cui sedi centrali sono situate all’estero.

2. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell’autorizzazione a svolgere attività riservata ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa, è sottoposto agli obblighi della presente legge fino a radiazione della società o della modifica dell’oggetto sociale o della licenza. Sono fatti comunque salvi gli obblighi di registrazione e conservazione di cui agli artt. 34 e 34 bis.

2 bis. Non rientrano nella categoria dei soggetti finanziari, quando operano esclusivamente nel ramo danni:

- i soggetti di cui al comma 1, lettera a), che svolgano attività riservata di cui alle lettere G) o H) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
- gli intermediari di cui al comma 1), lettera e).

Nel caso in cui l’operatività sia svolta sia nel ramo danni che nel ramo vita, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano solo in relazione al ramo vita.”.

Art. 29

1. L’articolo 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 19
(Soggetti non finanziari)”*

1. Per soggetti non finanziari si intendono:

- a) prestatori di servizi relativi a società o trust quando non già obbligati ad adempiere agli obblighi della presente legge in forza delle previsioni di cui all’articolo 18, all’articolo 19, comma 1, lettere h) ed i) e all’articolo 20;
- b) consorzio di garanzia collettiva fidi a responsabilità limitata tra operatori economici della Repubblica di San Marino, disciplinato dalla Legge 22 luglio 1977 n. 42;
- c) agenti immobiliari;
- d) prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco;
- e) i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
- f) i soggetti che esercitano l’attività di commercio di preziosi, così come definiti all’articolo 4 nell’allegato tecnico;
- g) esercizio di casa d’asta, galleria d’arte o commercio di cose antiche;
- g-bis) le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c);

g-ter) le società di servizi che svolgono l'attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 20.

2. Nel caso in cui un soggetto non finanziario eserciti più attività, non tutte rientranti nella previsione del comma 1, gli obblighi di cui alla presente legge si applicano solamente in relazione alle attività in esso indicate.

3. L'Agenzia con proprie istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti rientrano nell'ambito delle attività di cui al comma 1 ovvero, in base al basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali possono essere escluse.”.

Art. 30

1. L'articolo 20 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 20 (Professionisti)

1. Per professionisti si intendono:

- a) gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino che non siano in regime di sospensione;
- b) gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino che non siano in regime di sospensione;
- c) gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni relative:
 - 1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;
 - 3) all'apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio, conti di titoli e altri rapporti d'affari presso soggetti finanziari;
 - 4) alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, trust, fondazioni, di enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica e al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie;
 - 5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società.

d) *Soppresso*

e) *Soppresso*

2. Sono inclusi tra i professionisti di cui al comma 1 i professionisti iscritti presso Albi o Registri esteri che esercitano anche occasionalmente nella Repubblica di San Marino.

3. I professionisti di cui al comma 2 devono conservare in un unico luogo nel territorio della Repubblica di San Marino la documentazione, le registrazioni, i dati e le informazioni relativi agli adempimenti di cui alla presente legge nelle modalità e nei termini indicati dall'articolo 34. Tale luogo deve essere comunicato all'Agenzia prima dell'accettazione dell'incarico professionale.

4. L'Agenzia con proprie Istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti rientrano nell'ambito delle attività di cui al comma 1 ovvero, in base al basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali possono essere escluse.”.

Art. 31

1. L'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 21**(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)**

1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:
 - a) quando instaurano un rapporto d'affari;
 - b) quando eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;
 - c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore ai 1.000 euro;
 - d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni, dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della clientela.
2. I prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco adempiono agli obblighi di adeguata verifica in caso di acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero in caso di incasso di vincite da parte del cliente di importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in un'unica operazione o con diverse operazioni tra loro collegate.
3. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agiscono da tramite o sono comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 31, comma 1.
4. I soggetti indicati nell'articolo 20 e i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile. Le operazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), punto 4 si considerano in ogni caso di valore non determinabile.
5. I soggetti indicati nell'articolo 20 non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.
- 5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, i prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco soggette al controllo pubblico di cui alla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche, nonché della Legge 27 dicembre 2006 n. 143, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, venduti o cambiati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali e sono tenuti ad adottare procedure idonee a collegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 2, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.”.

Art. 32

1. L'articolo 22 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 22**(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)**

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
 - b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo che il soggetto designato sia

- certo dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 1bis dell'allegato tecnico;
- c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;
 - d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.”.

Art. 33

1. Dopo l'articolo 22 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 22-bis:

*“Art. 22-bis
(Obblighi della clientela)*

1. La clientela ha l'obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge.
2. Le società, le fondazioni e gli enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, acquisiscono e conservano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi e le forniscono ai soggetti designati e al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, riguardanti le società, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base delle scritture obbligatorie, delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato conosciuto. Qualora permangano dubbi, gli amministratori devono richiedere informazioni necessarie a stabilire a chi fa capo la titolarità effettiva. Nel caso in cui il socio non fornisca agli amministratori le informazioni richieste o fornisca informazioni false o parziali l'amministratore dispone la convocazione di una assemblea. Se il socio non fornisce gli elementi idonei a stabilire la titolarità effettiva non può esercitare il voto e le deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto sono annullabili.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti fondazioni ed enti con o senza personalità giuridica, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture e da ogni altra comunicazione o dato conosciuto.
5. I trustee e le figure equivalenti per altri istituti giuridici analoghi acquisiscono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust come previsti dall'art. 1 bis, comma 6 dell'allegato tecnico e le forniscono ai soggetti designati al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
6. I trustee che instaurano un rapporto d'affari o professionale ovvero eseguono un'operazione occasionale con i soggetti designati devono dichiarare il proprio ufficio di trustee.
- 6 bis. Gli affidatari che instaurano un rapporto d'affari o professionale ovvero eseguono un'operazione occasionale con i soggetti designati devono dichiarare il proprio status.”.

Art. 34

1. L'articolo 23 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 23**(Quando eseguire l'identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)*

1. I soggetti designati identificano e verificano l'identità del cliente e del titolare effettivo, prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, oppure dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
2. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione di un rapporto d'affari o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività con il cliente, in caso di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero qualora sia possibile gestire in modo adeguato tale rischio. In tali situazioni le procedure di verifica dell'identità sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto con il cliente e comunque prima dell'effettuazione di operazioni finanziarie o patrimoniali. I soggetti designati che consentono l'operatività prima che la verifica sia completata devono dotarsi di procedure interne di gestione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che definiscano le condizioni in cui l'operatività del rapporto può avvenire in anticipo.”.
3. *Soppresso*

Art. 35

1. Dopo l'articolo 23 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 23-bis:

*“Art. 23-bis**(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)*

1. I soggetti designati verificano l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza di chiunque agisca per conto del cliente e acquisiscono i dati e le informazioni necessari per identificarne e verificarne l'identità.
2. I soggetti designati devono comprendere l'attività economica svolta dal cliente nonché stabilire l'assetto proprietario e di controllo.
3. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti designati richiedono ai propri clienti i dati e le informazioni pertinenti, possono fare ricorso a pubblici registri, banche dati, elenchi ad accesso pubblico ovvero da questi accessibili, atti o documenti da cui evincere tali informazioni ovvero ottengono informazioni in altro modo.
4. I soggetti designati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché traccia scritta inerente il processo valutativo che ha condotto alla individuazione dello stesso.
5. I soggetti designati di cui all'articolo 20 comma 1 lett. c), all'atto della cessione di immobili o di partecipazioni societarie mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono acquisire apposita dichiarazione recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo, nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dall'Agenzia.”.

Art. 36

1. Dopo l'articolo 23-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 23-ter:

“Art. 23-ter

(Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo per attività di assicurazione vita)

1. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti designati applicano, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela, le seguenti misure sui beneficiari del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuati o designati:
- a) acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente identificato quale beneficiario;
 - b) nei casi di beneficiari designati in base a particolari caratteristiche o classi, acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto designato di stabilirne l'identità al momento del pagamento del capitale o della rendita.
2. Con riguardo alle lettere a) e b) del comma 1, l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento del capitale o della rendita. In caso di cessione a terzi, anche parziale, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, il soggetto designato che è a conoscenza della cessione deve identificare il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero allo strumento giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.”.

Art. 37

1. Dopo l'articolo 23 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 23-quater:

“Art. 23-quater

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

1. Le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi all'Ufficio Industria, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato.
2. I trustee comunicano all'Ufficio Registro dei Trust, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato, le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust già oggetto di iscrizione nel Registro dei Trust, quando gli stessi trustee siano:
- a) residenti nella Repubblica di San Marino;
 - b) non residenti nella Repubblica di San Marino ma ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - i) i trustee non siano tenuti ad adempiere all'estero ad obblighi analoghi di comunicazione;
 - ii) il trust generi obblighi fiscali nella Repubblica di San Marino.
3. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e c), dal legale rappresentante delle società, delle associazioni, delle fondazioni, degli enti analoghi dotati di personalità giuridica, del trustee se persona giuridica o dal trustee persona fisica, ovvero per il tramite dell'agente residente quando i trustee non siano residenti nella Repubblica di San Marino. La comunicazione avviene per via cartacea o telematica, secondo le disposizioni impartite dagli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 contengono:
- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;

- b) copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) la decorrenza della titolarità effettiva;
 - d) l'indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono dovute:
- a) entro sei mesi dalla costituzione dei rispettivi registri ovvero entro un mese dalla costituzione della società, dell'associazione, della fondazione, dell'ente analogo dotato di personalità giuridica, dall'istituzione di un trust e comunque entro un mese dalla variazione del titolare effettivo di cui alla successiva lett. b);
 - b) ogni qualvolta il mutamento degli assetti partecipativi o di altra situazione rilevante ai sensi della presente legge incida sull'individuazione del titolare effettivo.
6. L'accesso al registro tenuto presso l'Ufficio Industria, di cui al comma 1, è consentito:
- a) all'Autorità Giudiziaria, all'Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche;
 - b) ai soggetti designati, al fine di facilitare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
 - c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse ad accedere al registro, previa verifica, da parte dell'Ufficio Industria, della sussistenza dei requisiti stabiliti tramite regolamento del Congresso di Stato e del rispetto delle procedure stabilite al successivo comma 8.
7. L'accesso al registro tenuto presso l'Ufficio Registro dei Trust, di cui al comma 2, è consentito:
- a) all'Autorità Giudiziaria, all'Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche;
 - b) ai soggetti designati, al fine di facilitare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
8. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui al comma 6, lett. a) e al comma 7, lett. a). Le informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro di cui al comma 1 sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 6 lett. b).
9. I soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c) accedono al registro previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento stabilite dall'Ufficio Industria.
- 9 *bis*. Le informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro di cui al comma 2 sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 7, lett. b), previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento stabilite dall'Ufficio Registro dei Trust.
- 9 *ter*. Le modalità e i criteri di iscrizione nei registri di cui ai commi 1 e 2 e di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti di cui al comma 6, lett. b) e c) e al comma 7, lett. b) sono disciplinate, tramite proprie disposizioni, dall'Ufficio Industria e dall'Ufficio Registro dei Trust.
- 9 *quater*. Qualora la consultazione avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 6, lett. a) e comma 7, lett. a), gli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi non devono darne comunicazione al soggetto richiesto.
- 9 *quinquies*. L'acquisizione delle risultanze dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio.
- 9 *sexies*. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ad altri tipi di istituti giuridici analoghi al Trust, disciplinandone modalità e forme con apposito decreto delegato.”.

Art. 38

1. L'articolo 24 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 24

(Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica)

1. Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati all'articolo 22, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 23 comma 2, devono astenersi dall'instaurare rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni sui rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali e devono interrompere i rapporti d'affari, se già avviati. L'impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela dà titolo alla risoluzione del rapporto d'affari. I soggetti designati valutano in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.
2. I soggetti designati che provvedono alla risoluzione del rapporto d'affari ai sensi del precedente comma devono garantire la tracciabilità di beni o fondi oggetto del rapporto ovvero presenti sul medesimo, con le modalità definite dall'Agenzia.
3. Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti, qualora i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo forniti in forma scritta dal cliente, risultino incoerenti rispetto all'individuazione, all'identificazione o alla verifica dell'identità del titolare effettivo svolta dal soggetto designato, quest'ultimo ne deve informare l'Agenzia, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa stabilite.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano anche in relazione alle misure di cui all'articolo 23-ter.
- 4 bis. I soggetti indicati nell'art. 20, comma 1, non sono obbligati ad osservare la disposizione di cui al primo comma nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.”.

(Art. 39 – Soppresso)**Art. 40**

1. L'articolo 25 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 25

(Approccio basato sul rischio)

1. I soggetti designati devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti dei nuovi clienti e della clientela esistente, in funzione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia, delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti designati devono essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.”.

Art. 41

1. L'articolo 26 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 26**(Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)**

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuato nell'ambito della valutazione nazionale o dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto designato può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 22.
2. Prima di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, i soggetti designati verificano che il rapporto d'affari o l'operazione occasionale o la prestazione professionale presenti in concreto un basso rischio.
3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare anche i fattori di rischio previsti dall'Agenzia.
4. L'Agenzia stabilisce le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano un basso rischio.
5. I soggetti designati, quando applicano misure semplificate di adeguata verifica, devono comunque esercitare un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
6. Ai soggetti designati non è consentito applicare misure semplificate di adeguata verifica in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o nelle situazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
7. I soggetti designati non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in Paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.”.

Art. 42

1. L'articolo 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 27**(Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela)**

1. I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:
 - a) nei casi indicati agli articoli 27bis, 27 ter e 27 quinquies;
 - b) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati nell'ambito della valutazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 bis;
 - c) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti designati nell'ambito della autovalutazione dei rischi di cui all'articolo 16 quinquies;
 - d) nel caso di soggetti che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.
2. Ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela i soggetti designati esaminano contesto e finalità di operazioni quando caratterizzate da importi insolitamente elevati o quando sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto preordinate. In tali casi i soggetti designati rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.
3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare almeno i fattori di alto rischio previsti dall'Agenzia.
- 3 bis. L'Agenzia stabilisce le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano rischi più elevati.”.

Art. 43

1. L'articolo 27 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 27 bis**(Rapporti d'affari ed operazioni con persone politicamente esposte)*

1. I soggetti designati, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 22, devono utilizzare adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta.

2. Nel caso di rapporti d'affari con clienti o titolari effettivi che sono persone politicamente esposte, i soggetti designati devono:

- i) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
- ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone;
- iii) esercitare un controllo costante rafforzato sul rapporto d'affari.

3. Nel caso di operazioni occasionali o prestazioni professionali con persone politicamente esposte, i soggetti designati devono adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.

4 bis. L'Agenzia, per le persone politicamente esposte residenti in Repubblica, stabilisce quando è possibile adottare misure ordinarie di adeguata verifica, in virtù della tipologia della carica ricoperta e della tipologia di operazioni disposte, secondo un approccio basato sul rischio.”.

Art. 44

1. Dopo l'articolo 27-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 27-ter:

*“Art. 27-ter**(Contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti di persone politicamente esposte)*

1. I soggetti designati devono adottare misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento del capitale o della rendita o della cessione, anche parziale, del contratto. Quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo siano elevati, i soggetti designati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

- a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento del capitale o della rendita;
- b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con il contraente e, in particolare, sui legami tra quest'ultimo, il beneficiario e/o i rispettivi titolari effettivi;
- b bis) valutare in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. Il presente articolo si applica anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.”.

Art. 45

1. Dopo l'articolo 27 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 27 quater:

*“Art. 27 quater
(Durata delle carica per persone politicamente esposte)”*

1. In caso di cessazione delle cariche indicate all'art. 1 dell'allegato tecnico, i soggetti designati devono tenere in considerazione il rischio correlato alla persona politicamente esposta, ai suoi familiari e ai soggetti che con essa intrattengono notoriamente stretti legami applicando, per almeno dodici mesi, misure commisurate al livello di rischio fino al momento in cui ritengano che tale rischio sia venuto meno.”.

Art. 46

1. Dopo l'articolo 27 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 27 quinquies:

*“Art. 27 quinquies
(Rapporti di corrispondenza transfrontalieri)”*

1. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con soggetti finanziari esteri, i soggetti finanziari, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

- a) raccogliere sul soggetto finanziario estero informazioni sufficienti al fine di comprendere pienamente la natura delle sue attività e di determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto, nonché se sia stato soggetto ad indagini per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo o ad altra azione regolamentare;
- b) valutare i controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicati dal soggetto finanziario estero;
- c) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare rapporti di corrispondenza;
- d) stabilire e documentare le rispettive responsabilità in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Qualora il soggetto estero permetta l'utilizzo di conti di passaggio, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il soggetto finanziario estero abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire al soggetto finanziario, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

3. L'Agenzia può indicare casi nei quali l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo non è obbligatorio in relazione a profili di basso rischio della giurisdizione in cui ha sede o opera il soggetto finanziario estero.”.

Art. 47

1. L'articolo 28 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 28
(Divieto di operare con banche di comodo)”*

1. È proibito instaurare e mantenere rapporti d'affari, inclusi quelli di corrispondenza con una banca di comodo.

2. I soggetti finanziari devono adottare misure atte a escludere la possibilità che siano instaurati o mantenuti rapporti di corrispondenza con soggetti finanziari esteri che consentano ad una banca di comodo di utilizzare i propri rapporti.”.

Art. 48

1. L’articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 29

(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)

1. È consentito ai soggetti designati ricorrere a soggetti terzi per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Si considerano “soggetti terzi”:
 - a) i soggetti finanziari di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c);
 - b) i soggetti finanziari esteri che:
 1. sono tenuti ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti, di livello analogo a quelli previsti dalla presente legge e dalla Direttiva (UE) 2015/849;
 2. sono sottoposti a controlli di vigilanza circa il rispetto di obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849 in modo conforme al capo VI, sezione 2 della stessa;
 - c) i professionisti di cui all’art. 20 comma 1.
- 2 bis. I soggetti designati devono ottenere dai soggetti terzi a cui ricorrono le informazioni di cui al comma 1 e devono altresì adottare misure adeguate per assicurarsi che il soggetto terzo, anche nel caso in cui abbia presentato il cliente, fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti informazioni e qualsiasi documento relativo all’identificazione e alla verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo.”.

Art. 49

1. Dopo l’articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 29 bis:

“Art. 29 bis

(Responsabilità dei soggetti designati, divieti ed esclusioni)

1. I soggetti designati rimangono responsabili degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuata attraverso soggetti terzi.
2. I soggetti designati valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla presente legge e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, i soggetti designati provvedono, in proprio a compierne l’identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.
3. E’ fatto divieto ai soggetti designati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi aventi sede in paesi ad alto rischio di cui all’art. 16 undecies.
4. Le disposizioni di cui all’art. 29 e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l’agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell’organizzazione dei soggetti designati per i quali svolgono la propria attività.”.

Art. 50

1. L'articolo 30 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 30**(Divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie)*

1. Ai soggetti finanziari è vietato tenere conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazioni fittizie ovvero emettere libretti di deposito al risparmio al portatore o comunque utilizzare rapporti che non consentono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo.
2. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazione fittizia, accesi all'estero.”.

Art. 51

1. L'articolo 31 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 31**(Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore)*

1. Il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla lettera A), dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).
2. Gli assegni tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente pari o superiore a quello indicato al comma precedente, devono recare l'indicazione del nome e cognome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile.”.

Art. 52

1. L'articolo 32 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 32**(Obbligo di comunicazione all'Agenzia)*

1. I soggetti designati che, nell'ambito della loro attività, vengono a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31, ne danno comunicazione all'Agenzia senza ritardo.”.

Art. 53

1. L'articolo 33 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive è soppresso.

Art. 54

1. L'articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 34**(Obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)**

1. I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto d'affari, o dall'esecuzione dell'operazione occasionale ovvero della prestazione professionale.
2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti d'affari, delle relative operazioni, delle operazioni occasionali e delle prestazioni eseguite. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione.
3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere registrati non oltre il quinto giorno successivo alla loro acquisizione.
4. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
5. Gli obblighi di registrazione e conservazione di cui ai commi 1 e 2, per i soggetti finanziari, si applicano a tutte le operazioni, nazionali o transnazionali, siano esse relative a rapporti d'affari in essere o estinti nonché alle operazioni occasionali.
6. Al fine di garantire efficaci controlli sugli obblighi di registrazione e le verifiche circa il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti designati sono tenuti a garantire che le operazioni bancarie relative all'attività professionale o all'attività di impresa avvengano attraverso rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali o comunque per finalità estranee all'attività professionale o d'impresa.”.

Art. 55

1. L'articolo 34 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 34 bis**(Gestione delle registrazioni e della documentazione relativa a soggetti finanziari che non esercitano più attività riservate)**

1. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa nomina un incaricato che custodisce, ai fini della presente legge, la documentazione e gli archivi elettronici per almeno cinque anni.
2. In caso di radiazione della società gli obblighi di conservazione dei documenti e degli archivi elettronici permangono fino al decorso del termine di cui all'articolo 34.
3. L'incaricato di cui al primo comma risponde alle richieste dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in merito all'esistenza di rapporti e/o movimentazioni e consegna, se richiesto, la pertinente documentazione.
4. Il compenso dovuto all'incaricato per l'espletamento dei propri compiti è posto a carico del soggetto designato. Il soggetto designato deve mettere a disposizione dell'incaricato locali idonei per la conservazione della documentazione e degli archivi elettronici e cartacei situati nella Repubblica di San Marino.
5. La funzione di incaricato è compatibile con quella di liquidatore o commissario.”.

Art. 56

1. Dopo l'articolo 34 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 34 ter:

*“Art. 34 ter
(Strumenti informatici)”*

1. I soggetti finanziari devono dotarsi di strumenti informatici che consentano loro di rispondere in modo tempestivo e completo alle richieste dell'Agenzia volte a determinare se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.”.

Art. 57

1. L'articolo 35 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 35
(Archivio Informatico Antiriciclaggio)”*

1. I soggetti finanziari autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui alla lettera A), dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio informatico antiriciclaggio.
2. L'archivio informatico antiriciclaggio è formato e gestito secondo criteri uniformi idonei ad assicurare la chiarezza, la completezza, l'immediato e agevole accesso alle informazioni. La tenuta dell'archivio deve altresì assicurare la conservazione cronologica delle informazioni oggetto di modifica o integrazione e la possibilità di desumere evidenze integrate.
3. L'istituzione dell'archivio di cui al comma 1 è facoltativa nel caso in cui il sistema informatico di base adottato dai soggetti finanziari assicuri il rispetto delle caratteristiche tecniche previste per l'istituzione e la tenuta del medesimo archivio.
4. L'Agenzia, con proprie Istruzioni, disciplina le caratteristiche e la tenuta dell'archivio informatico antiriciclaggio.”.

Art. 58

1. L'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 36
(Obblighi di segnalazione)”*

1. I soggetti designati devono inviare tempestivamente una segnalazione all'Agenzia quando sanno, hanno fondato motivo di sospettare o sospettano che, indipendentemente dalla loro entità, i beni e i fondi oggetto di operazione, rapporto d'affari o prestazione professionale, possano essere collegati al riciclaggio, provenire da un reato o essere impiegati per commetterli ovvero possano essere collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalla natura, dalle caratteristiche, dall'entità delle operazioni, del rapporto d'affari o della prestazione professionale, anche in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui sono riferite, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta.
2. I soggetti designati, quando sanno o hanno fondato motivo di sospettare che i beni o fondi siano collegati al riciclaggio, siano proventi di reato o possano essere impiegati per commetterli o

siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo, devono astenersi dall'eseguire operazioni che hanno ad oggetto i predetti beni o fondi, devono adempiere a quanto previsto al comma 1 e rispettare le eventuali specifiche prescrizioni impartite dall'Agenzia.

3. L'astensione di cui al comma 2 non comporta responsabilità civile e contrattuale nei confronti di clienti o terzi soggetti. Qualora l'astensione non sia possibile in quanto l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata, oppure tale astensione possa ostacolare il perseguimento o l'individuazione dei beneficiari dell'operazione, i soggetti designati informano l'Agenzia immediatamente dopo l'esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei beni o fondi oggetto dell'operazione.

4. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all'Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati, le informazioni e i documenti utili a supportare quanto segnalato e necessari per eseguire l'analisi finanziaria.

4 bis. Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle operazioni tentate o solo prospettate, comprese le prestazioni professionali richieste seppure non eseguite.

4 ter. L'Agenzia emana e aggiorna periodicamente indici di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni, dei soggetti, dei beni o fondi oggetto di segnalazione ai sensi del comma 1.

Art. 59

1. Dopo l'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 36 bis:

“Art. 36 bis

(Modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione)

1. I soggetti designati segnalano all'Agenzia per il tramite del responsabile incaricato antiriciclaggio.

2. Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 36 comma 1 ricadono anche su amministratori, dipendenti, responsabili delle funzioni esternalizzate e sindaci, che li assolvono nelle modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 40 ter.

3. Per i soggetti finanziari di cui all'articolo 18, il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura del soggetto designato o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela, il responsabile della funzione esternalizzata e in generale il dipendente del soggetto designato ha l'obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi dell'articolo 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentate del soggetto finanziario.

4. Per i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 e i soggetti di cui all'articolo 20, il dipendente o comunque chi ha la gestione dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi dell'articolo 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentate o titolare dell'impresa individuale ovvero al professionista.”.

Art. 60

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche sono modificati come segue

“1. I professionisti indicati nell'articolo 20 possono opporre all'Autorità giudiziaria, all'Agenzia e all'Autorità di polizia il segreto professionale sulle informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare

o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, i professionisti indicati nell'articolo 20 non hanno obbligo di segnalazione di cui all'articolo 36.”.

Art. 61

1. L'articolo 39 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 39
(Esonero da responsabilità)*

1. Le segnalazioni effettuate in buona fede da parte del soggetto designato o di un suo dipendente o amministratore in conformità degli artt. 36 e 37 non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo per il soggetto designato o per i suoi dipendenti o amministratori.”.

Art. 62

1. L'articolo 40 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 40
(Riservatezza sull'identità della persona segnalante)*

1. I soggetti designati devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato quanto segnalato ai sensi dell'art. 36.

2. Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del responsabile incaricato antiriciclaggio.

3. L'Agenzia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 36. La richiesta di informazioni al soggetto designato, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni attinenti alle segnalazioni devono avvenire con modalità idonee a garantire la massima riservatezza dell'identità della medesima persona.

4. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, l'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.

5. L'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 36 può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

6. L'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata anche in caso di inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 7 o in caso di denuncia da parte di un altro soggetto. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere riportato negli atti del procedimento, a meno che l'Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, non disponga la rivelazione del nominativo perché indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Qualora in un documento acquisito a seguito di sequestro o in altro modo sia indicata l'identità del segnalante, l'autorità giudiziaria adotta le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza anche mediante cancellazione parziale o totale del nominativo.”.

Art. 63

1. Dopo l'articolo 40 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 40 bis:

*“Art. 40 bis
(Divieto di comunicazione)*

1. Ai soggetti designati, ai loro amministratori e dipendenti, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza è fatto divieto di comunicare al cliente interessato e a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dalla presente legge, che è stata o che verrà trasmessa una segnalazione ai sensi degli articoli 36 e 36 bis o che è in corso o potrebbe essere svolta un'analisi finanziaria o un'indagine in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di un reato presupposto.

2. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra soggetti finanziari o tra tali soggetti finanziari e le loro succursali o le loro controllate a maggioranza situate anche all'estero, a condizione che tali succursali e controllate a maggioranza situate all'estero si conformino alle politiche e procedure a livello di gruppo, ivi comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soggetti di cui all'articolo 20 che svolgono la propria prestazione in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, in paesi che applichino obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.

4. Per i soggetti designati di cui all'articolo 18 e all'articolo 20, comma 1, nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione o prestazione professionale che coinvolgono due o più soggetti designati, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soli soggetti finanziari o tra i soli professionisti a condizione che siano autorizzati ad operare o siano abilitati nella Repubblica di San Marino ovvero in un Paese che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

5. Non costituisce violazione del divieto di comunicazione il tentativo dei soggetti designati di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.

6. Non costituisce violazione dell'obbligo di segretezza la comunicazione effettuata dal soggetto designato al soggetto interessato del provvedimento di blocco o di sospensione disposti dall'Agenzia.

7. In deroga a quanto previsto nei commi nei commi 2, 3 e 4, l'Agenzia può vietare le comunicazioni quando potrebbero compromettere il buon esito dell'analisi finanziaria o l'efficace esecuzione di misure di blocco o la sospensione di operazioni.”.

Art. 64

1. Dopo l'articolo 40 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente CAPO IV bis:

*“CAPO IV BIS
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI”*

Art. 65

1. Dopo l'articolo 40 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 40 ter:

*“Art. 40 ter**(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti designati)*

1. I componenti del collegio sindacale, del comitato di sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione presso i soggetti designati vigilano sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e sono tenuti a:
 - a) segnalare, tempestivamente, al responsabile incaricato antiriciclaggio le operazioni che ritengono sospette di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) comunicare, tempestivamente, all'Agenzia i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla presente legge e delle istruzioni e circolari dell'Agenzia, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.”.

Art. 66

1. Dopo l'articolo 40 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 40 quater:

*“Art. 40 quater**(Comunicazioni oggettive)*

1. L'Agenzia, tenuto conto della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del livello di collaborazione delle categorie di soggetti designati ovvero della necessità di svolgere specifiche analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, può richiedere ai soggetti designati la trasmissione, con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. I dati e le informazioni sono utilizzati dall'Agenzia per la comprensione dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai fini di analisi finanziaria, per l'adozione di un approccio di vigilanza basata sul rischio o per qualsiasi altra funzione attribuita all'Agenzia.
3. L'invio di una comunicazione oggettiva non esclude l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 36 avente ad oggetto la medesima operazione. Qualora la comunicazione oggettiva, alla luce delle valutazioni e degli approfondimenti del soggetto designato, sia connotata da sospetto, il soggetto designato medesimo, è tenuto a segnalare ai sensi dell'articolo 36.
4. L'Agenzia può, anche mediante apposite circolari, individuare le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e definire le relative modalità di trasmissione.”.

Art. 67

1. Dopo l'articolo 40 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 40 quinquies:

*“Art. 40 quinquies**(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)*

1. I soggetti designati adottano le procedure che il personale dipendente o in posizione equivalente deve seguire per la segnalazione interna di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni inerenti la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le procedure di cui al comma 1 devono garantire:
 - a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni;

- b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque lesive conseguenti la segnalazione;
 - c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto designato.
3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto designato.”.

Art. 68

1. Dopo l'articolo 40 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente art. 40 sexies:

“Art. 40 sexies

(Sistemi di segnalazione all'Agenzia delle violazioni)

1. Chiunque può segnalare all'Agenzia violazioni potenziali o effettive delle disposizioni della presente legge.
2. L'Agenzia, riceve e istruisce le segnalazioni, con modalità idonee a garantire un'adeguata tutela dei dipendenti di soggetti designati, delle persone in posizione analoga o di terzi, diversi dai soggetti designati, che segnalano violazioni. In particolare l'Agenzia garantisce che l'acquisizione e la conservazione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata della violazione avvenga in conformità alla normativa nazionale. Alla persona che segnala le violazioni, si applicano le stesse tutele che la presente legge riserva a coloro che segnalano ai sensi degli articoli 36 e 37.”.

Art. 69

1. L'articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 42

(Funzione e poteri del responsabile incaricato antiriciclaggio)

1. I soggetti designati devono nominare un responsabile incaricato antiriciclaggio al quale compete la ricezione delle segnalazioni interne, l'approfondimento delle stesse e la trasmissione all'Agenzia, qualora le condivida sulla base dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili da altre fonti. Le segnalazioni devono essere inoltrate all'Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 36.
2. L'atto di nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio contiene l'indicazione e la valutazione dei requisiti di professionalità e dei poteri conferiti. L'atto di nomina è trasmesso all'Agenzia.
3. Fino alla nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante. In caso di assenza temporanea del responsabile incaricato antiriciclaggio tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione possono essere attribuite ad un suo sostituto. La nomina del sostituto avviene secondo quanto stabilito per il responsabile incaricato antiriciclaggio. In caso di assenza o impedimento del responsabile incaricato antiriciclaggio e del suo sostituto, qualora nominato, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione del soggetto designato ovvero al titolare dell'impresa individuale o al professionista.
4. Il responsabile incaricato antiriciclaggio ricerca e acquisisce le informazioni, anche attraverso gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con la clientela o che, comunque, sono a conoscenza dei rapporti con la clientela o dell'esecuzione di operazioni per conto della stessa.

5. Anche in assenza di segnalazioni interne, il responsabile incaricato antiriciclaggio esegue l'analisi delle operazioni compiute, ricerca ed acquisisce le informazioni e, nei casi previsti dall'articolo 36, trasmette la segnalazione all'Agenzia.

5 bis. Il responsabile incaricato antiriciclaggio deve avere adeguate competenze professionali e gli devono essere attribuiti poteri idonei a svolgere in modo autonomo e indipendente le funzioni ed i compiti assegnati, compreso il potere di accedere ad ogni informazione o documento, senza necessità di autorizzazione. Il responsabile incaricato antiriciclaggio riferisce direttamente all'organo amministrativo, al titolare dell'impresa individuale oppure al professionista in quanto soggetti designati.

6. L'Agenzia disciplina con proprie Istruzioni le procedure di nomina, i requisiti, le funzioni ed i compiti, anche ulteriori, del responsabile incaricato antiriciclaggio.”.

(Art. 70 – Soppresso)

(Art. 71 – Soppresso)

Art. 72

1. L'articolo 43 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art.43 bis
(Sostituzione del responsabile incaricato antiriciclaggio)*

1. L'Agenzia può ordinare al soggetto designato la sostituzione del responsabile incaricato antiriciclaggio qualora ritenga non sufficienti i requisiti di onorabilità o le competenze professionali di quest'ultimo.”.

Art. 73

1. L'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 44
(Politiche, procedure e controlli interni)*

1. I soggetti designati devono adottare politiche, procedure e controlli interni conformi agli obblighi di legge e alle istruzioni e circolari emanate dall'Agenzia, avendo riguardo agli esiti delle procedure di autovalutazione di cui all'articolo 16 quinquies e alle misure di mitigazione dei rischi di cui all'articolo 16 sexies della presente legge.

2. I soggetti designati devono individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che possono sorgere in relazione allo sviluppo di nuovi prodotti, attività, modalità di distribuzione e all'utilizzo di tecnologie emergenti applicabili a prodotti nuovi o preesistenti. Nel caso di soggetti finanziari, tale valutazione precede l'utilizzo o la messa a disposizione dei prodotti, e deve essere accompagnata dall'azione di adeguate misure per gestire e mitigare tali rischi.

3. I soggetti designati devono dotarsi di strumenti informatici o telematici idonei a garantire la ricezione riservata e tempestiva delle comunicazioni inoltrate dall'Agenzia. Le comunicazioni inoltrate dall'Agenzia devono essere accessibili ai soli soggetti designati.

4. I soggetti finanziari devono estendere gli obblighi di cui al presente articolo alle succursali estere.”.

Art. 74

1. Dopo l'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 44 bis:

“Art. 44 bis (Obblighi di formazione)”

1. I soggetti designati informano i propri dipendenti e collaboratori circa gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della presente legge e delle istruzioni e circolari emanate dall'Agenzia.
2. I soggetti designati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Tali programmi prevedono in particolare informazioni su indicatori, tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, facilitano agli amministratori e al personale l'individuazione di operazioni sospette definendo le procedure da seguire in tali casi.
3. Gli obblighi di formazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titolari di imprese individuali, agli amministratori ovvero ai legali rappresentanti di società rientranti nelle categorie di soggetti non finanziari di cui all'art. 19.
4. Gli obblighi di formazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai professionisti di cui all'art. 20.”.

Art. 75

1. Dopo l'articolo 44 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 44 ter:

“Art. 44 ter (Selezione del personale)”

1. I soggetti designati devono adottare procedure rigorose di selezione del personale e dei collaboratori in relazione al ruolo, alle funzioni o alle mansioni cui sono destinati. I soggetti designati devono altresì adottare procedure che impongano controlli successivi all'assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro.”.

Art. 76

1. Dopo l'articolo 44 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 44 quater:

“Art. 44 quater (Obblighi per gli emittenti di moneta elettronica e per prestatori di servizi di pagamento)”

1. I soggetti finanziari esteri che svolgono un'attività riconducibile alle lettere I) o J) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che sono stabiliti nella Repubblica di San Marino in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata all'estero, nominano un punto di contatto centrale per assicurare il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per conto del soggetto che ha effettuato la nomina e per

facilitare la vigilanza da parte dell'Agenzia, anche fornendo alla stessa, su richiesta, documenti ed informazioni.”.

Art. 77

1. L'articolo 45 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 45

(Obblighi per soggetti designati appartenenti a gruppi, per succursali e società controllate estere)

1. I soggetti finanziari appartenenti a un gruppo devono adottare politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure devono essere attuate in maniera efficace a livello di succursali e controllate a maggioranza situate all'estero.

2. Qualora i soggetti designati gestiscano sedi in un paese aderente al circuito SEPA devono verificare che tali sedi rispettino le disposizioni estere che recepiscono la Direttiva (UE) 2015/849.

3. Qualora i soggetti designati abbiano succursali o controllate a maggioranza situate in paesi che applicano obblighi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo meno rigorosi di quelli applicati nella Repubblica di San Marino, tali succursali e controllate a maggioranza devono applicare gli obblighi previsti dalla presente legge, nella misura consentita dal diritto interno del paese.

4. Nel caso indicato al comma precedente, qualora l'ordinamento di un paese non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al comma 1, i soggetti designati si devono assicurare che le succursali o le controllate a maggioranza situate in detto paese applichino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne informino l'Agenzia.

5. Qualora l'Agenzia ritenga che le misure supplementari adottate dai soggetti designati di cui al comma 4, non siano sufficienti, l'Agenzia può effettuare azioni di vigilanza supplementari, anche prescrivendo che il gruppo non instauri rapporti d'affari o vi ponga termine oppure non effettui operazioni e, se necessario, chiedendo al gruppo di cessare l'operatività nel paese.

6. I soggetti finanziari appartenenti a un gruppo con succursali e controllate a maggioranza situate all'estero devono adottare politiche e procedure di condivisione delle informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica, alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Devono altresì prevedere che le succursali e controllate a maggioranza forniscano le informazioni sui rapporti d'affari, sulle operazioni o sui clienti che siano necessarie per svolgere la funzione di conformità o per il contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.”.

Art. 78

1. Il comma 1 dell'articolo 53 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado, l'interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque rivela, al di fuori dei casi previsti dalla legge, che una segnalazione è stata inoltrata ovvero che è in corso o potrebbe essere avviata un'analisi finanziaria ovvero un'indagine per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo.”.

Art. 79

1. Il comma 1 dell'articolo 53 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge, rivela l'esistenza e/o gli esiti di un'analisi finanziaria ovvero di indagini, di ispezioni o di richieste di informazioni da parte della Magistratura, dell'Autorità di polizia, dell'Agenzia di informazione finanziaria o della Banca Centrale della Repubblica di San Marino inerenti la presente legge o comunque coperte da segreto d'ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado.”.

Art. 80

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“2. La stessa pena prevista dal comma precedente si applica a chiunque non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale o fornisce informazioni false.”.

Art. 81

1. L'articolo 57 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 57
(Ostacolo alle funzioni dell'Agenzia)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado chiunque:

- a) senza giustificato motivo, non osserva, ritarda od ostacola l'esibizione di documenti, il rilascio di informazioni, l'esecuzione di un ordine, di una richiesta o di un provvedimento emanato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 5. La stessa pena si applica a chiunque non osserva le misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 46.
- b) richiesto dall'Agenzia di fornire dati o informazioni a fine d'indagine, di analisi finanziaria ovvero in sede di ispezione, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti, ai documenti ed alle informazioni sui quali viene sentito o comunque sui quali riferisce all'Agenzia verbalmente o per iscritto.
- c) dichiara o attesta dati falsi in atti o documenti destinati all'Agenzia o da questa richiesti, o produce all'Agenzia documenti falsi. Se si tratta di atti o documenti destinati a essere prodotti all'Autorità giudiziaria, si applica la prigionia di terzo grado.

2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi nell'esercizio delle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario, presso soggetti designati ai sensi della presente legge, si applica altresì la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.”.

Art. 82

1. L'articolo 58 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 58

(Violazione degli obblighi di comunicazione e conservazione da parte dei professionisti esteri)

1. Il professionista estero di cui all'art. 20 comma 2 che non adempie agli obblighi di comunicazione e conservazione di cui all'art. 20 comma 3 è punito con la pena prevista all'art. 385 del Codice Penale.”.

Art. 83

1. L'articolo 59 della Legge 17 giugno 2008 n.92, soppresso con l'articolo 83 del Decreto Legge n.116/2017 è reintrodotto con il seguente testo:

“Art. 59

(Omesse o false comunicazioni al Registro dei titolari effettivi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque, intenzionalmente, attraverso la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 23 quater, omette di comunicare un titolare effettivo al Registro o lo comunica falso.”.

Art. 84

1. Il comma 3 dell'articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 e 24 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.”.

Art. 85

1. L'articolo 62-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche, già soppresso con l'articolo 26 del Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181, è reintrodotto nel testo che segue:

“Art. 62-bis

(Violazione delle norme sull'autovalutazione e la mitigazione dei rischi)

1. La violazione degli obblighi di autovalutazione o mitigazione dei rischi di cui agli artt. 16-*quinquies* e 16-*sexies* sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.”.

Art. 86

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è soppresso.

Art. 87

1. Dopo l'articolo 65 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 65 ter:

*“Art. 65 ter**(Violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 23 quater)*

1. La violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 23 quater è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono applicate dagli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi.”.

Art. 88

1. Dopo l’articolo 65 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 65 quater:

*“Art. 65 quater**(Violazione dell’obbligo di iscrizione presso l’Agenzia)*

1. La violazione dell’obbligo previsto dall’art. 17 comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.”.

Art. 89

1. L’articolo 67 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*“Art. 67**(Violazioni delle istruzioni e delle circolari)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l’inosservanza delle Istruzioni e delle Circolari emanate dall’Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.”.

Art. 90

1. Dopo l’articolo 67 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 67 bis:

*“Art. 67 bis**(Entità delle sanzioni in caso di vantaggio economico della violazione)*

1. Nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime producano un vantaggio economico, in deroga all’editto previsto per la singola violazione, l’importo massimo della sanzione di cui al presente Capo:
 - a) è elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile.
 - b) è elevato fino ad un massimo di un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
2. Qualora il soggetto designato abbia tratto vantaggio economico dalle violazioni della presente legge, in deroga all’editto previsto per la singola violazione, l’ammontare della sanzione pecuniaria amministrativa non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.”.

Art. 91

1. Dopo l'articolo 67 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 67 ter:

*“Art. 67 ter
(Altre misure sanzionatorie amministrative)*

1. Per le violazioni di cui al presente Capo, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'art. 72 comma 1, l'Agenzia, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare:

- a) una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
- b) una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

2. Per le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime di cui al presente Capo, o che presentino una combinazione di tali caratteristiche alla stregua dei criteri di cui all'art. 72 comma 1, l'Agenzia, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare:

- a) una sanzione consistente nell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali presso un soggetto designato, per le persone con compiti dirigenziali ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
- b) una sanzione consistente nella revoca o la sospensione dell'autorizzazione o abilitazione ad operare per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 sono applicati previo parere, da rilasciarsi senza ritardo, di Banca Centrale, qualora riguardino i soggetti designati di cui all'art. 18 della presente legge e dell'Ordine Professionale di appartenenza qualora coinvolgano i professionisti di cui all'art. 20. Qualora si tratti di professionisti non iscritti ad un Ordine Professionale sammarinese, è acquisito il parere di quest'ultimo Ordine.”.

Art. 92

1. Dopo l'articolo 70 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 70 bis:

*“Art. 70 bis
(Responsabilità delle persone giuridiche)*

1. I soggetti designati, diversi dalla persona fisica, per le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime di cui al precedente Capo II, o che presentino una combinazione di tali caratteristiche, sono considerati responsabili delle violazioni commesse a beneficio del soggetto designato da chiunque agisca individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

- a) il potere di rappresentare la persona giuridica;
- b) l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure
- c) l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

1 bis. Nel caso di mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al comma 1, i soggetti designati, diversi dalla persona fisica, sono considerati responsabili.

2. Nel caso di cui al comma 1, in deroga ai limiti edittali previsti per le singole violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 30.000 euro.

3. Fermo quanto disposto dai commi precedenti, e in deroga agli edittali previsti per le singole violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 10.000 euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale del soggetto designato

che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni contestate ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione del soggetto designato al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio economico ottenuto dal soggetto designato sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.”.

Art. 93

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 72 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche sono modificati come segue:

“1. L'Agenzia applica le sanzioni previste dalla presente legge secondo il principio di proporzionalità e valutando ogni circostanza rilevante. In particolare, nello stabilire la misura di ciascuna sanzione fra il minimo e il massimo, o nell'applicare le misure amministrative previste dall'art. 67 ter, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
- c) profilo economico della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
- d) il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;
- e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
- f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
- g) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.

2. Non sono assoggettati a sanzione, se non hanno concorso a commettere la violazione:

- a) l'amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e ne abbia presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;
- b) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria che, avendo rilevato la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;
- c) i soggetti che hanno provveduto alle comunicazioni ai sensi degli articoli 40-ter e 40-sexies.”.

Art. 94

1. L'articolo 73 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 73 (Pubblicazione delle sanzioni)

1. I provvedimenti divenuti inoppugnabili, che impongono sanzioni o diverse misure amministrative per violazione delle disposizioni di cui al precedente Capo II sono pubblicate dall'Agenzia sul proprio sito internet ufficiale. La pubblicazione indica la violazione commessa e la sanzione applicata oltre all'identità delle persone sanzionate.

2. L'Agenzia, nell'applicare una sanzione o diverse misure amministrative per violazione delle disposizioni di cui al precedente Capo II, può disporre che nel sito internet ufficiale non vengano pubblicate le generalità delle persone sanzionate, qualora la pubblicazione possa risultare sproporzionata al disvalore della violazione o qualora possa menomare o porre a rischio la stabilità del sistema finanziario. L'Agenzia non può concedere il beneficio della non pubblicazione nei

confronti di un soggetto che si sia già reso responsabile di violazioni della presente legge nell'arco dei cinque anni precedenti. Il beneficio della non pubblicazione decade qualora il responsabile non provveda al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa e ad eseguire le altre sanzioni e misure amministrative nel termine previsto dalla legge.

3. L'Agenzia può altresì disporre che la pubblicazione di cui al comma 1 possa essere sospesa al fine di non pregiudicare un'analisi finanziaria o un'indagine in corso fino a quando cessino i motivi per i quali la sospensione è disposta.

4. Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito internet ufficiale dell'Agenzia per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione.”.

Art. 95

1. Il comma 17 dell'articolo 74 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“17. Nei casi di rilevata violazione dell'articolo 31, dell'articolo 17, comma 5 e dell'articolo 23 quater e delle norme previste dal Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 e successive modifiche, l'Agenzia o il diverso ufficio che applica la sanzione adotta il provvedimento sanzionatorio di propria competenza in forma diretta ossia senza ricorrere alla previa contestazione degli addebiti ed al relativo periodo per le controdeduzioni, inserendo all'interno del provvedimento sanzionatorio medesimo ogni elemento informativo di cui alla mancata contestazione e fatta salva la possibilità di ricorso amministrativo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 72, comma 7.”.

Art. 96

1. Dopo l'articolo 74 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 74 bis:

“Art. 74 bis (Legittimazione processuale)”

1. La legittimazione processuale per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti emanati dall'Agenzia, spetta al suo Direttore e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Direttore.”.

Art. 97

1. Il comma 5 dell'articolo 95 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è soppresso.

Art. 98

1. L'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 1 (Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)”

1. Per “persona politicamente esposta” si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:

a) capi di Stato, capi di Governo, Segretari di Stato, ministri e viceministri o sottosegretari;

- b) membro del Parlamento o membri di organi legislativi analoghi;
 - c) membri apicali di partiti politici;
 - d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - f) ambasciatori, consoli, incaricati d'affari e ufficiali delle forze armate con il grado minimo di colonnello;
 - g) membri degli organi di amministrazione, direzione o, laddove esistenti, di sorveglianza degli enti pubblici e delle imprese partecipate dallo Stato in misura prevalente o totalitaria;
 - h) direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.
2. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 del presente articolo le persone fisiche che ricoprono le precedenti cariche a livello inferiore a quelli di vertice.
3. Per “familiare di persona politicamente esposta” si intendono:
- a) il coniuge o la persona equiparata al coniuge;
 - b) i figli e i loro coniugi o le persone equiparate ai coniugi;
 - c) i genitori;
 - d) *lettera soppressa*
4. Per “soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami” si intendono:
- a) le persone fisiche di cui sia nota la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici congiuntamente ad una persona politicamente esposta o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta;
 - b) le persone fisiche che siano titolari effettivi di soggetti giuridici o di istituti giuridici, nel caso in cui sia noto che gli stessi sono stati costituiti nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.”.

Art. 99

1. L'articolo 1 bis dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 1 bis

(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, si considera titolare effettivo:
- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una partecipazione significativa in tale entità, tramite azioni, quote o altri strumenti che attribuiscono diritto di voto o attraverso il controllo con altri mezzi;
 - b) se, dopo aver esperiti tutti gli accertamenti possibili, non sia possibile individuare come titolare effettivo alcuna persona che risponda ai criteri stabiliti alla lett. a), o qualora permangano dubbi sul fatto che la persona individuata sia il titolare effettivo, si considerano titolari effettivi coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione del soggetto giuridico.
2. La partecipazione di cui al comma 1 lett. a), si intende in ogni caso significativa quando è percentualmente superiore al 25%.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la partecipazione significativa sia detenuta, in tutto o in parte, tramite azioni al portatore in società estere.

5. Nel caso in cui il cliente sia una fondazione o ente analogo con o senza personalità giuridica, si considerano titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione o amministrazione.
6. Nel caso in cui il cliente sia un trust, si considerano titolari effettivi:
 - a) il disponente;
 - b) il o i trustee;
 - c) il guardiano, se esiste;
 - d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust
 - e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
7. Nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto designato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto designato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.
8. Nel caso in cui il cliente sia uno strumento giuridico analogo al trust, si considerano titolari effettivi le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al comma 6.”.

Art. 100

1. Dopo l'articolo 2 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 3:

“Art. 3

(Dati ed informazioni utili alla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. I dati, informazioni, documenti e le statistiche di cui all'articolo 16 ter includono almeno:
 - a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge;
 - b) dati quantitativi sulle segnalazioni, indagine ed attività giudiziaria in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tra cui il numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all'Agenzia e il relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone rinviate a giudizio, persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;
 - c) se disponibili, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente alle informazioni contenute nella relazione annuale che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;
 - d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dall'Agenzia, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente.”.

Art. 101

1. Dopo l'articolo 3 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 4:

*“Art. 4
(Preziosi di cui all’art. 19, comma 1, lett. f)*

Sono considerati preziosi:

- a) pietre preziose;
- b) metalli preziosi, quali, a titolo esemplificativo, oro, argento, platino, palladio, titanio ed altri eventualmente individuati dalle normative di settore;
- c) oggetti e gioielli composti da metalli e/o da pietre preziose (è esclusa la bigiotteria e la piccola oggettistica in argento);
- d) monete d’oro;
- e) orologi di elevato standing anche quando la componente di metallo prezioso o pietre preziose non è preponderante o addirittura è inesistente, di importo superiore ad euro 2.000;
- f) ulteriori oggetti definiti da disposizioni normative emanate dall’Agenzia.”.

Art. 102
(Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche all’articolo 31 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, introdotte con l’articolo 51 del presente decreto-legge, si applicano dall’1 gennaio 2018.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 dicembre 2017/1717 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

